

N. 00278/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 00141/2014 REG.RIC.



[REPUBBLICA](#)  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 141 del 2014, proposto da:

Santilli Francesco, quale capogruppo dell'A.T.I. Santilli Francesco – Studio Agri Idea - Erina Imposti - Silvio Azara, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Santilli, con [domicilio](#)  eletto presso l'avvocato Francesco D'Addario in Firenze, via Fra' da Buonvicini, n, 21;

*contro*

Provincia di Pisa, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Salvini e Maria [Antonietta](#)  Antoniani, con domicilio eletto presso l'avvocato Silvia Marchese in Firenze, piazza C. Beccaria n. 7;

*nei confronti di*

GIS3W di Walter Lorenzetti & c. s.a.s., quale capogruppo dell'A.T.I. GIS3W-Studio Agrofauna, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Benedetti e Lorenzo Susini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;

*per l'annullamento*

- del provvedimento di esclusione dalla gara di assistenza tecnica alle zone di Ripopolamento e Cattura ed alle Oasi di Protezione e per il controllo delle [attività](#) gestionali nelle Aziende Faunistiche Venatorie e nelle Aziende Agrituristiche Venatorie della Provincia di Pisa prot. n. 0288868 18.11.2013, comunicato in data 19.11.2013, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso "Risposte ai quesiti (7.11.2013)", comunicate il 13.11.2013, in particolare la risposta al quesito n. 8;
- del provvedimento datato 13.11.2013 76/13, non comunicato ma pubblicato sul sito web in data 15.11.2013, contenente la graduatoria e/o l'aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica alle zone di Ripopolamento e Cattura ed alle Oasi di Protezione e per il controllo delle [attività](#) gestionali nelle Aziende Faunistiche Venatorie e nelle Aziende Agrituristiche Venatorie della Provincia di Pisa, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
- del bando del 24.10.2013 per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alle zone di Ripopolamento e Cattura ed alle Oasi di Protezione e per il controllo delle [attività](#) gestionali nelle Aziende Faunistiche Venatorie e nelle Aziende Agrituristiche Venatorie della Provincia di Pisa, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pisa e di GIS3W-Studio Agrofauna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che la parte ricorrente ha ricevuto via fax, in data 19.11.2013, il contestato provvedimento di esclusione, il quale dà contezza delle ragioni che presiedono alla decisione di estromissione dell'interessato dalla gara;

Considerato pertanto che, a partire dal 19.11.2013, la parte istante era pienamente consapevole dei profili di illegittimità dedotti nell'impugnativa;

Considerato altresì che la conoscenza delle motivazioni dell'atto di esclusione dalla gara implica la decorrenza del termine decadenziale, a prescindere dall'invio di una formale comunicazione ex art. 79, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 (Cons. Stato, V, 27.12.2013, n. 6284; TAR Campania, Napoli, 23.12.2013, n. 5971);

Atteso che il ricorso è stato notificato oltre il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 120 comma 5 del d.lgs. n. 104/2010, decorrente dalla predetta data;

Ritenuta quindi fondata l'eccezione di irricevibilità del gravame sollevata dall'Amministrazione resistente;

Atteso che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

Ritenuto di liquidare le spese di giudizio nella misura complessiva di euro 4.000 (quattromila) oltre ad accessori di legge, da porre a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Condanna il ricorrente a corrispondere alla Provincia di Pisa ed alla parte controinteressata la somma di euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge, per ciascuna, a titolo di spese di giudizio comprensive di onorari difensivi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)